



Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Modifica del 14 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2000¹ sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 e 3

² Deve provare la sua identità, mediante una copia del passaporto, della carta d'identità o di un documento d'identità equivalente, e l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge.

³ Se il figlio non è manifestamente in grado di condurre da sé la sua causa, l'Ufficio può chiedergli di designare un rappresentante.

Art. 23 Informazione del figlio

¹ Se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, il figlio può scegliere di essere informato in uno dei modi seguenti:

- a. mediante invio postale;
- b. da un medico o una persona con una formazione in psicologia sociale oppure da un organo specializzato, designati dal figlio.

² Le generalità del donatore sono comunicate al figlio in un rapporto scritto.

³ Se la condizione di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge non è adempiuta, l'Ufficio comunica per scritto al figlio che egli non ha ancora diritto all'informazione.

⁴ Se la condizione di cui all'articolo 27 capoverso 2 della legge non è adempiuta, l'Ufficio comunica per scritto al figlio che non sussiste alcun interesse degno di

¹ RS 810.112.2

protezione e, se è adempiuta la condizione di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge, che può scegliere uno dei modi di comunicazione di cui al capoverso 1.

⁵ L'Ufficio informa il figlio se il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, non ha risposto o rifiuta di incontrare il figlio.

⁶ L'Ufficio informa il figlio in merito a offerte di consulenza.

Art. 24

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr